

Convenzione del 28/08/1989 n. 313

Titolo del provvedimento:

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05/09/1989)

art. 1

I soggetti.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e

II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

b) per quanto concerne il Pakistan:

- l'imposta sul reddito (the income tax)

- le sovrimposte (the super tax) e

- le addizionali (surcharge)

(qui di seguito indicate quali "imposta pakistana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione è estesa in base all'articolo 28 della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

art. 3

Definizioni.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan così come definito nella Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed al sottosuolo

marini ed alle loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali;

c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan;

d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali;

e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed altra associazione di persone;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione "Autorita' competente" designa:

- per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze;
- per quanto concerne il Pakistan: l'Ufficio Centrale delle entrate (The Central Board of Revenue).

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenza.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli

Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un salone permanente di vendite;
- h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attivita' abbiano una durata superiore a sei mesi;
- i) la prestazione di attivita', comprese le attivita' di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attivita' di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui la paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa:

- a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa; salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
- b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sara' considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo.

6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile

organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

art. 7

Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili:
 - a) alla stabile organizzazione; o
 - b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o derivino da attività identiche o analoghe a quelle esercitate per mezzo di detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sarà concessa alcuna deduzione per gli ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio, sotto forma di:
 - a) canoni, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o altri diritti;
 - b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e
 - c) interessi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di un istituto bancario.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli

utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.

art. 9

Imprese associate.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

Allorche':

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi se la società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attività industriale;

b) il 25% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione

fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che il beneficiario mantenga una stabile organizzazione o a una base fissa in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'imposizione delle societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

art. 11

Interessi.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, se:

a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) totalmente posseduti da detto altro Stato contraente.

art. 12

Canoni.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo dei canoni cosi' come definiti al paragrafo 3.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Utili di capitale.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di un'attivita' professionale, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi ed

aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente e dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione delle azioni del capitale azionario di una società i cui beni consistono principalmente, direttamente o indirettamente, di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 3, che costituiscono una sostanziale partecipazione in una società residente di uno Stato, sono imponibili da detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

art. 14

Professioni indipendenti.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito può essere tassato nell'altro Stato contraente e cioè:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività: in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; o

c) se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che ammontano in totale a 183 giorni.

2. L'espressione "attività professionale" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è qui svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, o

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale o di un organo analogo di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai pagamenti percepiti da un funzionario di una societa' di livello dirigenziale che svolge incarichi di natura analoga a quelli esercitati da una persona di cui al paragrafo 1.

art. 17

Artisti e sportivi.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonché di sportivo, compresi i pugili o i lottatori, possono essere tassati in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita,' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15.

art. 18

Pensioni.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che:

- abbia la nazionalita' di detto Stato; o
- non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Studenti e apprendisti.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore od altro istituto d'istruzione o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e
b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio;
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e c) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente sempreche' tale attivita' sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato.

3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di apprendista allo scopo di acquisire esperienza tecnica, professionale o commerciale, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente, sempreche' tali attivita' siano attinenti ai suoi studi o apprendistato.

art. 21

Professori e insegnanti.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Le remunerazioni percepite da un professore o un insegnante il quale e' residente di uno Stato contraente all'inizio della sua permanenza nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente allo scopo di insegnare o di intraprendere studi avanzati o ricerche, per un periodo non superiore a due anni, presso una universita', istituto d'istruzione superiore, scuola o altro istituto di istruzione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposizione in detto altro Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il termine "remunerazione" comprende le rimesse derivanti da fonti situate al di fuori dell'altro Stato contraente per consentire al professore od insegnante di porre in essere gli scopi di cui al paragrafo 1.

art. 22

Redditi non espressamente menzionati.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'altro Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli

precedenti della presente Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.

art. 23

Eliminazione della doppia imposizione.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Per quanto concerne il Pakistan:

Se un residente del Pakistan possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Pakistan nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nel reddito complessivo assoggettato alle citate imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, il Pakistan deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere quello cui si sarebbe pervenuti applicando l'aliquota media di tale imposta al reddito doppiamente tassato.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Pakistan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Pakistan, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.

art. 24

Non discriminazione.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.

La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un

residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.

art. 25

Procedura amichevole.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una adeguata soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti o per dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione.

art. 26

Scambio di informazioni.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la Convenzione e le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla presente Convenzione ed in particolare per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art.

1. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate potranno servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 28

Estensione territoriale.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ad ogni Stato o territorio di cui gli Stati contraenti curano le relazioni internazionali e che prelevano imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Ciascuna estensione ha effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla denuncia, che sono fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi ai sensi dell'articolo 31 porra' termine, alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione in ogni Stato o territorio cui essa e' stata estesa in conformita' del presente articolo.

art. 29

Rimborsi.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

art. 30

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Italia:

con riferimento alle imposte italiane, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo;

b) in Pakistan:

con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il Pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cessera' di

avere effetto.

art. 31

Denuncia.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' denunciarla entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, dandone preavviso scritto all'altro Stato contraente per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia:

a) in Italia:

con riferimento alle imposte italiane per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia;

b) in Pakistan:

con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

Protocollo

Protocollo aggiuntivo.

Testo: in vigore dal 27/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso:

a) che con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, se un magazzino e' utilizzato ai soli fini di consegna di merci, esso sara' considerato come una stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;

c) che, con riferimento all'articolo 8, nella determinazione delle proprie imposte sul reddito ciascuno Stato contraente includera' le imposte locali sul reddito applicate in conformita' della propria legislazione;

d) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, il Pakistan ha precisato che seguira' il principio della tassazione alla fonte dei redditi derivanti ad un'impresa nell'esercizio, in traffico internazionale, di navi od aeromobili nel corso dei suoi futuri negoziati con altri Paesi;

e) che, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, l'espressione "impresa industriale" designa:

I) la manifattura di merci o materiali o l'assoggettamento di merci o materiali a lavorazioni che apportino sostanziali cambiamenti alla loro condizione originale;

II) costruzioni navali;

III) fornitura di elettricita', energia idraulica, gas ed acqua;

IV) operazioni minerarie, comprese l'esercizio di un pozzo petrolifero o della fonte di depositi minerali; e

V) altre imprese, che possono essere considerate dall'autorita' competente come imprese industriali ai fini di detto articolo;

f) che, con riferimento agli articoli 11 e 12, se il Pakistan dovesse in futuro concordare un'aliquota piu' bassa di imposta sugli interessi e/o sui canoni ad un terzo Stato, membro dell'OCSE, allora detta aliquota piu' bassa dovra' parimenti applicarsi ai residenti italiani;

g) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 12, una societa' i cui investimenti in beni immobili sono equivalenti o superiori al 51 per cento del capitale investito, sara' considerata come una societa' avente investimenti principalmente in beni immobili;

h) che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 13, il possesso del 25 per cento o piu' del capitale azionario sara' considerato come una sostanziale partecipazione in una societa';

i) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione;

j) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.